

**LISTA DI CONFORMITÀ INL, CONGRUITÀ NEGLI APPALTI IN EDILIZIA E SISTEMA DI QUALIFICAZIONE MEDIANTE LA “PATENTE A PUNTI”**  
(ai sensi e per gli effetti del d.l. 19/2024 in vigore dal 2 marzo 2024)

<b>ISCRIZIONE NELLA “LISTA DI CONFORMITÀ INL”</b> (art. 29, co. 7, 8, 9)	
<b>PRIMA</b>	<b>DOPO</b>
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il datore di lavoro può essere iscritto dall’Ispettorato nazionale del lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente e denominato «Lista di conformità INL» nel caso in cui, a seguito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità;</li> <li>- l’iscrizione nella «Lista di conformità INL» è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.  [art. 29, comma 7, d.l. 19/2024]</li> <li>- In caso di avvenuta iscrizione nella «Lista di conformità INL», lo stesso datore di lavoro non è sottoposto ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti per un periodo di 12 mesi;</li> <li>- in ogni caso, possono sempre essere effettuate le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.  [art. 29, comma 8, d.l. 19/2024]</li> <li>- In caso di riscontrate violazioni o irregolarità tramite elementi di prova acquisiti successivamente all’iscrizione nella «Lista di conformità INL», l’Ispettorato nazionale del lavoro cancella l’iscrizione del datore di lavoro da tale elenco.  [art. 29, comma 9, d.l. 19/2024]</li> </ul>

<b>LA CONGRUITÀ DI MANODOPERA NEGLI APPALTI IN EDILIZIA</b> (art. 29, co. 10, 11, 12, 13)	
<b>PRIMA</b>	<b>DOPO</b>
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nell’ambito degli appalti (pubblici e privati) in edilizia è necessario verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva (nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tale onere incombe:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di appalti pubblici: sul responsabile del progetto;</li> <li>b) in caso di appalti privati: sul committente.</li> </ul> <p style="text-align: right;">[art. 29, comma 10, d.l. 19/2024]</p> </li> <li>- In caso di appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso (fermo restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile);</li> <li>b) l'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'ANAC (anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).</li> </ul> <p style="text-align: right;">[art. 29, comma 11, d.l. 19/2024]</p> </li> <li>- In caso di appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.</li> </ul> <p style="text-align: right;">[art. 29, comma 12, d.l. 19/2024]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui sopra e, in caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni, sono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale (ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati).</li> </ul> <p style="text-align: right;">[art. 29, comma 13, d.l. 19/2024]</p>
--	---

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E “PATENTE A PUNTI”**

(art. 29, co. 19, lett. a), b), c))

<b>PRIMA</b>	<b>DOPO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'art. 27, d.lgs. n. 81/2008, è rubricato «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi»;</li> <li>- sono individuati (mediante decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g)), i settori (ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico) e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'articolo 27, d.lgs. n. 81/2008, è rubricato «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;</li> <li>- dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione della «Lista di conformità INL», le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) sono tenuti al possesso della c.d. “patente a punti”;</li> </ul>

<p>lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sistema di qualificazione è fondato sulla base di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2;</li> <li>b) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.</li> </ul> </li> <li>- Nel settore edile, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione (nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g)), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</li> <li>b) i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza.</li> </ul> </li> <li>- Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile;</li> <li>- quanto previsto per il settore edile potrà essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;</li> <li>- fermo restando quanto previsto per il settore edile, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti;</li> <li>- sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.</li> </ul> <p style="text-align: right;">[art. 27, d.lgs. n. 81/2008]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tale patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;</li> <li>b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;</li> <li>c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);</li> <li>e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);</li> <li>f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);</li> </ul> </li> <li>- nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro;</li> <li>- la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti;</li> <li>- la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;</li> <li>b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;</li> <li>c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;</li> <li>d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) la morte: venti crediti;</li> <li>2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;</li> <li>3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- La competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.</li> <li>- L'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di</li> </ul>
---	--

	<p>sospensione. Ciascun provvedimento riporta i crediti decurtati;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti;</li><li>- l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;</li><li>- i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti in parola, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro;</li><li>- i crediti non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi citati, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti sopra richiamati;</li><li>- il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;</li><li>- una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14;</li><li>- con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;</li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;</li> <li>- le disposizioni fin qui richiamate possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;</li> <li>- non sono tenute al possesso della “patente a punti” le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».</li> </ul> <p style="text-align: right;">[art. 27, d.lgs. n. 81/2008]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;</li> <li>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;</li> <li>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi</li> </ul> </li> </ul>

<p>particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p> <p>[art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81/2008]</p>	<p>particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis).</p> <p>[art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81/2008]</p>
<p>- Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;</p> <p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.</p> <p>[art. 157, comma 1, d.lgs. n. 81/2008]</p>	<p>- Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;</p> <p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.</p> <p>[art. 157, comma 1, d.lgs. n. 81/2008]</p>